



Studio Magnolo



Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)

CAPITALI E REDDITI ESTERI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINISCE I CRITERI PER I CONTROLLI

Fari puntati sui **capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati** da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal **1° gennaio 2010**. Con il provvedimento n. 43999 di ieri l'Agenzia delle Entrate ha reso noti gli elementi in base ai quali verranno formate le **liste selettive dei contribuenti oggetto di verifica**.

Come noto il D.L. 193/2016 ha previsto **l'obbligo per i comuni di comunicare** all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che richiedono l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) **"entro i sei mesi successivi alla richiesta"** ai sensi dell'articolo 83, comma 17-bis del D.L. 112/2008.

A regime, l'acquisizione di tali dati dovrà avvenire attraverso **l'ANPR** (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), istituita presso il Ministero dell'Interno dall'articolo 62 del D.Lgs. 82/2005, la quale **subentrerà quindi alle Anagrafi** della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero **attualmente tenute presso i comuni**.

Tuttavia, considerato che ad oggi **non è ancora operativo il subentro dell'ANPR alle anagrafi esistenti**, si è reso necessario individuare una **modalità transitoria di comunicazione** dei dati, così da non pregiudicare le disposizioni antievasione introdotte dal D.L. 193/2016.

Modalità di trasmissione dei dati

Sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, il provvedimento di ieri ha precisato che:

- **"in via transitoria, e**
- **fino alla completa attuazione del piano ANPR",**

le modalità di trasmissione dei dati relativi ai richiedenti l'iscrizione all'AIRE saranno **"quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia e Ministero dell'Interno"**.

Criteri per la formazione delle liste selettive

Nel medesimo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha definito anche **i criteri per la formazione delle liste selettive** da utilizzare per l'individuazione dei **soggetti da sottoporre ai controlli** relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali.

In particolare, **i criteri individuati** sono i seguenti:

- **residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;**
- **movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale;**

Magnolo Dr. Rag. Cosimo
P. Iva 02484570755
Tel. 0833.392011

Commercialista, Revisore Contabile
C.F. MGNCSM62H03L074J
e-mail: studiomagnolo@gmail.com

Viale Italia, 35/C, Matino, (LE)
www.studiomagnolo.com
cosimo.magnolo@pec.commercialisti.it



Studio Magnolo



Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)

- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse
- dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.

Infine, si da conto che, sempre con il provvedimento in commento, l'Agenzia ha reso noto che i criteri sopra elencati, verranno utilizzati, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni (articolo 83, comma 17-*bis* del D.L. 112/2008) anche per la formazione delle **liste selettive relative alle persone fisiche** che:

- avendo chiesto **l'iscrizione all'AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010**,
- non hanno presentato istanza per la procedura di collaborazione volontaria (cd. ***voluntary disclosure***).